

Sette sentenze hanno detto di no. Ma chi le ricorda?

diritto & rovescio

di Lorenzo Schoepflin



1999, Tribunale di Lecco: «La sospensione dell'alimentazione artificiale si risolve nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti dei più elementari dei doveri di cura e assistenza»
2005, Cassazione: «È di immediata evidenza che il provvedimento di autorizzazione richiesto, che Beppino Englaro afferma corrispondente all'interesse dell'interdetto, possa non corrispondervi»

l'appello

«Medici per Eluana»: 700 no all'eutanasia



Sono oltre 700, ad oggi, i medici che hanno sottoscritto la lettera-appello per dire no alla «morte per fame e per sete» di Eluana Englaro. Nell'appello, promosso tra gli altri dal neurologo dell'Università di Udine Gian Luigi Gigli e che prende spunto dal decreto della Corte d'Appello di Milano sul caso di Eluana, si legge, tra l'altro: «Il decreto impone che, mentre si sospendono l'idratazione e la nutrizione, venga evitata la sofferenza con "somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l'eventuale disagio da carenza di liquidi". Ora, in medicina è regola assoluta che la presenza di qualunque "disagio" e sofferenza venga corretta anzitutto rimuovendo le cause che la determinano e non nascondendone

Mentre lunedì notte Eluana percorreva i quattrocento chilometri che separano Lecco da Udine era come se si dissolvesse nel nulla i diciassette anni di cure misericordiose prestate da coloro che da sempre la ritengono una persona da accudire. Ma, pensandoci bene, un amore così grande non può essere cancellato a colpi di ricorsi e sentenze. Piuttosto, ciò che svanisce sono tutti quei pronunciamenti, quei decreti, quelle ordinanze che dal 1999 al 2007 erano stati chiari: nessuno può decidere che Eluana deve morire.

Il primo ricorso per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione presentato da Beppino Englaro risale al 19 gennaio di dieci anni fa. La risposta del Tribunale di Lecco si fa attendere 42 giorni e non lascia spazio ad alcun dubbio: «La sospensione dell'alimentazione artificiale si risolve nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti dei più elementari dei doveri di cura e assistenza». Il decreto evidenziava inoltre il «profondo contrasto della richiesta (di sospensione dell'alimentazione, ndr) con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, rispetto ai quali ogni forma di eutanasia appare non altro che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della comunità [...] a trascurare i diritti dei suoi membri più deboli e in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita coscien-

TUTTI NO. E UN SÌ

1999. Il Tribunale di Lecco respinge la richiesta di sospendere l'alimentazione e l'idratazione a Eluana Englaro. La Corte d'Appello di Milano respinge il primo ricorso del padre della ragazza.

2003. La richiesta viene ripresentata, ma prima il Tribunale di Lecco poi la Corte d'Appello di Milano la respingono. Il trattamento medico, dice la sentenza, non può essere interrotto perché non rappresenta accanimento terapeutico.

2005. Anche la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del padre di Eluana.

2006. Peppino Englaro firma un nuovo ricorso, ma sia il Tribunale di Lecco sia la Corte d'Appello di Milano lo respingono ancora.

16 ottobre 2007. La Cassazione rinvia la decisione alla Corte d'Appello di Milano sostenendo che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l'interruzione di alimentazione e idratazione a due condizioni: se si documenta che lo stato vegetativo della paziente è clinicamente irreversibile; se si accerta sulla base del vissuto del paziente che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il consenso a continuare il trattamento.

te, attiva e produttiva». Tutte motivazioni che portano a respingere il ricorso del padre di Eluana, che però non si arrende, opponendosi al decreto. Tocca dunque alla Corte d'Appello di Milano confermare la bontà di quanto stabilito dal Tribunale di Lecco e rigettare il reclamo dell'Englaro: pur ritenendo legittimo il ricorso del gennaio 1999, specifica che «la domanda del ricorrente non può però essere accolta considerato il dibattito ancora aperto in ambito medico e giuridico in ordine alla qualificazione del trattamento somministrato a Eluana Englaro». Un dibattito che, ancora oggi, lungi dall'esser giunto a una conclusione univoca, dovrebbe almeno suggerire la giusta dose di cautela.

Un secondo capitolo della vicenda si svolge tra il febbraio 2002, mese in cui Beppino Englaro avanza una nuova richiesta al tribunale di Lecco, e l'aprile 2005, quando la Corte di Cassazione si pronuncia sulla inammissibilità del ricorso con l'ordinanza numero 8291. In essa si richiede la nomina di un curatore speciale per Eluana, poiché «è di immediata evidenza che il provvedimento di autorizzazione richiesto, che il tutore (Beppino Englaro, ndr) afferma corrispondente all'interesse dell'interdetto, possa invece non corrispondervi». Le valutazioni della vita e della morte, si specifica nell'ordinanza, «trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi soggettivamente soggettive: con la conseguenza che giammai il tutore potrebbe esprimere una valutazione che, in difetto di specifiche risultanze, nella specie neppure analiticamente prospettate, possa affer-

marsi coincidente con la valutazione dell'interdetta».

Curatrice speciale viene nominata l'avvocato Franca Alessio, e si dà il via a una terza fase con un nuovo ricorso bocciato nel febbraio 2006 in virtù del fatto che neppure con l'assenso della curatrice speciale Beppino Englaro viene ritenuto legittimato a esprimere scelte al posto della figlia su «atti personalissimi». La bocciatura è confermata nel dicembre 2006 dalla Corte d'Appello di Milano che si pronuncia per l'ammissibilità del ricorso, ritenendolo però non accoglibile. «Eluana è viva», viene detto nel decreto, dunque la sospensione dell'idratazione «equivarrebbe [...] a un'eutanasia indiretta omissiva, nonostante gli sforzi argomentativi dei reclamanti di scindere l'ipotesi in esame da quella dell'eutanasia, sul rilievo che Eluana sarebbe viva solo sotto il "profilo puramente biologico" e "non avrebbe più una vita"». Si puntualizza inoltre che non vi è «alcuna possibilità di accedere a distinzioni tra "vite degne e non degne di essere vissute", dovendo fare riferimento unicamente al bene vita costituzionalmente garantito». I titoli di coda iniziano a scorrere il 16 ottobre 2007 col nuovo ricorso di Beppino Englaro in Cassazione, che rinvia la decisione alla Corte d'Appello. Decisione che arriva il 9 luglio 2008 e che porta dritti ai giorni nostri, fino a Udine. Una decisione che ha preso forma ancora nelle aule giudiziarie, ma che, a differenza delle altre, potrebbe portare a un esito che nessun tribunale e nessuna corte potranno più cancellare.

le tappe

I colpi di scena di un «giallo» in tre capitoli



18 gennaio 1992: al rientro da una serata con amici, Eluana, che all'epoca ha 21

anni, perde il controllo dell'automobile a causa della strada ghiacciata. L'urto violento determina un trauma cranico con stato di coma e, dopo alcune settimane, lo stabilizzarsi di condizioni di stato vegetativo, che non avranno più significative modificazioni negli anni successivi fino ai nostri giorni. La principale esigenza della paziente, a parte le cure igieniche e di postura, consiste nell'alimentazione e idratazione, per le quali si richiede un sondino naso-gastrico (tubicino che va dalla narice allo stomaco introducendo nell'organismo un preparato nutrizionale commisurato alle esigenze di sopravvivenza). Come previsto dal diritto, occorre nominare un legale rappresentante: il giudice competente per territorio nomina tutore il padre.

Prima fase giudiziaria: 1999. Il primo tentativo del tutore di ottenere per via giudiziaria l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti vitali sopra descritti si conclude con il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale di Lecco (2 marzo 1999), e la conferma in appello del rigetto a opera della Corte d'Appello di Milano (31 dicembre 1999): deve considerarsi l'assoluta prevalenza del diritto alla vita, anche se la vicenda per le sue caratteristiche desta gravi perplessità.

Seconda fase giudiziaria: 2002-2005. Al nuovo tentativo del tutore di ottenere l'autorizzazione fa seguito il rigetto del Tribunale di Lecco (20 luglio 2002), confermato anche questa volta dalla Corte d'Appello (18 dicembre 2003): il ruolo giuridico del tutore non è compatibile con la compromissione del valore supremo della vita, la cui difesa è sottintesa generale dell'intero ordinamento giuridico. Contro la decisione d'appello il tutore ricorre in Cassazione: ma anche la Suprema Corte, il 20 aprile 2005, respinge il ricorso perché manca ogni contraddittorio sul miglior interesse della tutelata e impone la nomina di un curatore speciale che la rappresenti in ordine alla decisione sulla sospensione dei trattamenti.

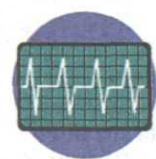
Terza fase giudiziaria: 2006-2008. Assistito dal curatore speciale, il tutore per la terza volta propone istanza di autorizzazione: ottenendo nuovamente il rigetto del Tribunale di Lecco (2 febbraio 2006), confermato dalla Corte d'Appello (16 dicembre 2006). Il ricorso in Cassazione contro questa decisione ha come risultato la sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007, che introduce due criteri inediti per assecondare la richiesta del tutore: la diagnosi medica di irreversibilità delle condizioni patologiche della paziente, e la verifica della sua volontà in ordine ai trattamenti, ricostruibile anche per via testimoniale con riferimento all'epoca precedente il trauma. Il giudice del rinvio (la Corte d'Appello di Milano in diversa composizione) il 9 luglio 2008 decreta la sussistenza di entrambi i requisiti e autorizza il tutore alla sospensione dei trattamenti. Né il ricorso del Parlamento contro la Cassazione davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di poteri, né il ricorso in Cassazione Sezioni civili unite del Procuratore Generale di Milano avverso la decisione d'appello vanno oltre una pronuncia di inammissibilità, e la decisione della Corte d'Appello diventa definitiva.

Al tentativo amministrativo d'impedire l'esecuzione di tale decisione il Tribunale amministrativo della Lombardia ha risposto depositando il 26 gennaio 2009 la sentenza di annullamento dell'atto d'indirizzo della Giunta regionale, inibitorio nei riguardi delle cliniche pubbliche e convenzionate del territorio. (C.Sart.)

l'analisi

di Claudio Sartea

Il mistero della giustizia «capovolta»



Che cosa sta succedendo? Come spiegare che in pochi mesi la cultura italiana – e non solo quella giuridica – abbia percorso così vaste distanze in relazione alla medesima vicenda? La vicenda è quella, ben nota, di Eluana Englaro. La transizione, anche senza risalire fino alle prime pronunce del 1999 (cfr. la scheda qui a fianco, con la sintesi completa del tortuoso iter giudiziario), è quella dalle decisioni di merito e legittimità rese con sostanziale omogeneità e coerenza tra il 2002 e il 2006, e la "nuova giurisprudenza" che si è prima affacciata con la lunga sentenza 21748 del 2007 e poi imposta con l'apparato di pronunce (ordinarie, costituzionali, amministrative) che hanno difeso quel provvedimento.

La Corte d'Appello di Milano – l'organo, per capirci, che ha emesso il decreto del 9 luglio 2008, con il quale il tutore di Eluana è stato autorizzato a sospendere i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale della figlia –, il 16 dicembre del 2006, vale a dire poco più di due anni fa, rigetta il terzo appello del medesimo tutore avverso le decisioni di primo grado con un decreto accuratamente motivato in base a tre aspetti: «L'ammissibilità del ricorso del tutore e del curatore speciale; le volontà di Eluana; le considerazioni del tutore che, comunque, anche in mancanza di volontà precise dell'interessata, il

I principi giuridici che ispirano le sentenze di Cassazione, Corte d'Appello e Tar sono a un tratto cambiati. Perché?

trattamento in atto di alimentazione forzata non può continuare». Per quel che qui ci interessa, sul secondo punto la Corte esclude l'efficacia giuridica delle affermazioni di Eluana in presenza di amiche poi presentatesi a testimoniare: «Si tratta infatti di dichiarazioni generiche, rese a terzi con riferimento a fatti accaduti ad altre persone, in momenti di forte emotività, quando E. era molto giovane, si trovava in uno stato di benessere fisico e non nella attualità della malattia, era priva di maturità certa rispetto alle tematiche della vita e della morte e non poteva neppure immaginare la situazione in cui ora si trova. Non può dunque attribuirsi alle dichiarazioni di E. il valore di una personale, consapevole e attuale determinazione volitiva, maturata con assoluta cognizione di causa: della sua condizione presente (neppure all'epoca ipotizzabile), dell'oggetto, della consistenza e degli effetti delle cure praticabili, delle evoluzioni del quadro clinico che potrebbero determinarsi all'esito della sospensione degli attuali trattamenti».

Sul terzo punto, in maniera se possibile ancora più netta, la Corte osserva: «a) In base alla vigente normativa E. è viva, non potendosi considerare clinicamente morta posto che la morte si ha "con la cessazione irreversibile di tutte le

funzioni dell'encefalo" (...). b) Al di là di ogni questione inerente alla natura di terapia medica, dell'accanimento terapeutico (...), o di "normale mezzo di sostentamento" che si possa dare alla "alimentazione forzata" a cui è sottoposta E., è indiscutibile che, non essendo E. in grado di alimentarsi altrimenti ed essendo la nutrizione con sondino naso-gastrico l'unico modo di alimentarla, la sua sospensione condurrebbe l'incapace a morte certa nel volgere di pochi giorni. In sostanza equivarrebbe quindi a una "eutanasia indiretta omissiva" (...). Non vi è alcuna possibilità di accedere a distinzioni tra "vite degne e non degne di essere vissute", dovendosi fare riferimento unicamente al bene vita costituzionalmente garantito, indipendentemente dalla qualità della stessa e dalle percezioni soggettive che di detta qualità si possano avere».

Questo afferma la Corte d'Appello di Milano diciotto mesi prima di autorizzare il tutore alla sospensione dei trattamenti vitali. E allora, chiediamoci di nuovo: che cosa sta succedendo? Com'è avvenuto che, nel volgere di pochi mesi, viene accettata una logica del tutto inedita, che sconvolge il comune modo di pensare e introduce antivalori nuovi, ammantati però delle venerabili parvenze della giustizia, del rispetto per le persone, dello stato di diritto? Mi pare che l'atteggiamento delle istituzioni rifletta la canonizzazione, brusca ma si direbbe inesorabile, di un nuovo paradigma. Sebbene sia

difficile dargli un nome, esso sembra nutrirsi: 1. sul piano individuale, di una metamorfosi del concetto di autodeterminazione e della sua applicazione giuridica, che passa dall'ambito negoziale a quello esistenziale, fino alla disponibilità della propria vita (tutto ciò che è "mio" diviene oggetto della mia libera disposizione, secondo una logica proprietaria dei diritti soggettivi che applica all'essere i criteri dell'aver); 2. sul piano collettivo, di una istanza fondamentale volta al controllo sociale della sofferenza e della morte, e a sua volta dipendente da una concezione della medicina che oscilla tra la compiaciuta ammirazione delle nuove possibilità della tecnoscienza e la paura delle oscure minacce che ne discendono.

È indispensabile avviare una riflessione seria su questo paradigma, sia per argomentare, davanti alla sua pretesa ragionevolezza, le molte ragioni ben fondate che vi si oppongono, sia per tener vivo un dibattito così prezioso per una società civile che non voglia soccombere al rischio dell'assuefazione ideologica e dell'unilateralismo culturale. A partire dalla medicina e le biotecnologie, che più che oscure minacce andrebbero pensate e disciplinate come realtà strumentali volte alla promozione di beni finali. In tal modo avremo ragioni per orientarla a essere quel che è: uno strumento di lavoro, di diagnosi e di terapia, affidato al personale sanitario.